

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1816

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANESE, GITTI, CIANNAMEA, RUBBI EMILIO, SALVI

Presentata il 25 giugno 1980

Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni popolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così dispone:

« In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

La norma è applicabile ai *referendum*, in forza del rinvio contenuto all'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Per quanto concerne la applicabilità della norma in occasione delle elezioni regionali ed amministrative, la giurisprudenza ha espresso per lo più opinioni negative nella considerazione che, detta nor-

ma, in quanto fa eccezione al principio della corrispettività tra retribuzione e prestazione di lavoro, non è suscettibile di applicazione analogica (App. Milano - sentenza del 26 settembre 1967 e di recente il Tribunale di Brescia).

Poiché la norma stessa ha dato luogo a varie difficoltà interpretative, la presente proposta intende estendere, con gli opportuni chiarimenti, la previsione di cui all'articolo 119 sopra richiamato, a tutte le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica e delle regioni: in sostanza anche alle elezioni dei consigli regionali nelle regioni a statuto speciale ed ai *referendum* regionali.

Si intende poi affermare il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali (che talvolta si protraggono al martedì successivo alla votazione).

Si intende inoltre precisare la natura dell'assenza, che non deve incidere né sulle ferie annuali, né sui congedi straordinari, né sul regime del riposo settimanale.

Si precisa, che nei giorni impiegati nelle funzioni elettorali i datori di lavoro de-

vono assicurare il trattamento economico corrispondente ai giorni feriali o festivi.

In fine si prevede la detraibilità delle somme corrisposte dai datori di lavoro dal reddito imponibile complessivo da assoggettare ad imposte sul reddito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In occasione di tutte le consultazioni popolari disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che sono chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante i giorni in cui gli uffici svolgono le loro operazioni ed a ricevere dal datore di lavoro il trattamento economico feriale o festivo relativo ai predetti giorni.

I giorni in cui si sono adempiute le funzioni elettorali non possono essere computati come congedo ordinario o straordinario.

Nella occasione di cui al primo comma si applicano, inoltre, le disposizioni di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore che disciplinano il diritto al riposo settimanale.

ART. 2.

Le somme corrisposte, ai sensi del precedente articolo, da parte del datore di lavoro sono detraibili dall'imponibile complessivo dell'imposta sul reddito.

ART. 3.

L'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente il Testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, è abrogato.